



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**

**Rimini**

Via Destra del Porto nr. 149 – 47921 – Rimini (RN)

Tel. 0541-50211 – Fax 0541-54373

e.mail: [cp-rimini@pec.mit.gov.it](mailto:cp-rimini@pec.mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)

**ORDINANZA N° 79/2018  
CAMPAGNA RILIEVI BATIMETRICI”**

**Località:** zona di mare antistante il litorale tra Riccione e Gabicce Mare .

**Data inizio/fine lavori:** dal 18 ottobre 2018 al 16 novembre 2018.

**Impresa appaltatrice:** Ditta Individuale Francesco Stecchi

**Recapito telefonico:** Francesco STECCHI - Tel. 3387603548

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

**VISTO** il foglio datato 27/09/2018 con il quale Comune di Cattolica, ha comunicato che la Ditta “Individuale Francesco Stecchi”, effettuerà dei rilievi batimetrici nella zona di mare e durante l’arco di temporale riportati “nel rende noto”;

**VISTA** l’Ordinanza balneare n° 01/2018 della Regione Emilia Romagna;

**VISTI** gli atti d’ufficio;

**VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 72’) resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;

**CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento dell’attività in parola;

**VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

**ACQUISITO** il preliminare nulla osta della Capitaneria di porto di Pesaro all’attuazione dell’attività di cui trattasi all’interno degli specchi acquei ricadenti sotto la propria giurisdizione.

**RENDE NOTO**

che a decorrere dal **18 OTTOBRE 2018** e sino al **16 NOVEMBRE 2018**, la zona di mare antistante il litorale tra Riccione e Gabicce Mare, come meglio evidenziata nell’allegato 1, che fa parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessata da rilievi topo batimetrici e prelievo di sedimento, per mezzo della motobarca “MAIALEO II” - RA3920.

L’area marina interessata dalle dette attività è delimitata dai seguenti punti, di coordinate geografiche (Datum WGS 84):

- A) Lat. 44° 01’29,62” N - Long. 012° 40’34,73”E;
- B) Lat. 44° 00’03,90” N - Long. 012° 42’29,29”E;
- C) Lat. 43° 59’05,30” N - Long. 012° 45’07,28”E;
- D) Lat. 43° 58’21,78” N - Long. 012° 46’21,01”E;
- E) Lat. 43° 57’59,93” N - Long. 012° 46’24,89”E;
- F) Lat. 43° 57’56,72” N - Long. 012° 46’10,21”E;
- G) Lat. 43° 58’02,96” N - Long. 012° 44’12,21”E;
- H) Lat. 43° 58’30,10” N - Long. 012° 42’38,06”E;
- I) Lat. 43° 59’13,19” N - Long. 012° 41’11,56”E;
- L) Lat. 44° 00’29,76” N - Long. 012° 39’16,21”E;

## ORDINA

### Articolo 1

Nei giorni e nella zona di cui al “Rende Noto”, tutte le unità in transito in prossimità della motobarca impegnata nell’attività in questione, dovranno prestare massima attenzione alla navigazione e ascolto radio sul CH 16 VHF/FM e mantenersi ad una ritenuta idonea distanza di sicurezza dall’unità operante, da considerarsi nave con difficoltà di manovra, ai sensi della regola 3 lettera g) del Regolamento Internazionale del 1972 (COLREG).

### Articolo 2

La Ditta “**Individuale Francesco Stecchi**” di Ravenna (RA), esecutrice dei lavori dovrà:

1. adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare il verificarsi di possibili incidenti;
2. controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni dei lavori e seguirne l’evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse nell’ipotesi in cui il mutamento delle condizioni metereologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di “buona perizia marinaresca”;
3. **munirsi preventivamente di ogni altro provvedimento o autorizzazione di competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia;**
4. assicurare l’osservanza delle norme antinfortunistiche e sicurezza del lavoro e di salvaguardia della pubblica incolumità previste dalla normativa vigente, mettendo in atto ogni utile accorgimento atto allo scopo, compresa l’accortezza e necessaria diligenza nella esecuzione delle operazioni;
5. sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e comunque su richiesta anche solo verbale dell’Autorità Marittima;
6. assicurarsi che l’unità impiegata sia in possesso di tutti i certificati in corso di validità previsti dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
7. notificare la presente Ordinanza al comandante del mezzo nautico impiegato, consegnandone copia opportunamente firmata per presa visione, da esibire ad eventuale richiesta dalle Forze di Polizia;
8. comunicare alla Capitaneria di porto di Rimini ogni situazione di pericolo che possa insorgere durante l’esecuzione di dette operazioni.

### Articolo 3

Il comandante del mezzo navale impiegato nelle operazioni sopraindicate dovrà:

1. comunicare via radio o altro mezzo a questa Capitaneria di porto, la zona dei rilievi, l’inizio ed il termine degli stessi, nonché l’eventuale sospensione;
2. attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare possibili danni a persone e/o cose;
3. prestare ascolto continuo sul CH 16 VHF/FM;
4. mantenere un servizio di vedetta dello specchio acqueo durante l’esecuzione dei rilievi;
5. mostrare i segnalamenti diurni e notturni previsti dalle vigenti norme in materia di prevenzione di abbordi in mare (COLREG 72’).

### ART.4

Ogni responsabilità per danno e/o lesione che dovesse derivare a beni e/o persone imputabile direttamente e/o indirettamente ai lavori in questione rimane a carico della Ditta “Individuale Francesco Stecchi.” di Ravenna (RA), pertanto la Capitaneria di porto di Rimini è **manlevata** da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima, sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

### ART.5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno perseguiti a mente degli artt.1164 e 1231

del Codice della Navigazione, ovvero per quanto riguarda le unità da diporto, ai sensi dell'art.53 del Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto) e saranno ritenuti responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto all'indirizzo ***www.guardiacostiera.gov.it/rimini*** nonché con l'opportuna diffusione tramite e.mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 16.10.2018

**IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Pietro MICHELI**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.